

REGOLAMENTO ASSOCIATIVO

Ammissione ed esclusione Socio

Il seguente regolamento contiene le norme attuative per la disciplina dell'ammissione ed esclusione dei soci dell'Associazione "ESODATI DEL SUPERBONUS per la transizione energetica, ecologica e sostenibile". Esso discende dallo Statuto, che rimane il riferimento normativo fondamentale, e lo integra con particolare riguardo agli articoli 3, 5, 6 ed 8. In caso di contrasto tra la disciplina prevista nel presente regolamento con le clausole statutarie si applicheranno quest'ultime. Il presente regolamento è fonte secondaria della vita sociale rispetto allo statuto sociale.

Eventuali modifiche al presente regolamento possono essere emanate dal Consiglio Direttivo e successivamente approvate dall'assemblea dei soci, come stabilito dallo statuto sociale agli articoli 8 e 9. Il regolamento può essere comunicato ai soci sia verbalmente che tramite pubblicazione presso la sede sociale, sul sito internet dell'Associazione e/o sui canali social dalla stessa utilizzata. Alla presentazione della domanda di ammissione socio, l'aspirante socio dovrà dichiarare, tra l'altro, di aver preso visione ed accettare il presente regolamento.

Il presente regolamento viene redatto ed emanato dal Consiglio Direttivo nella sua riunione del giorno 11/08/2023 e discusso dall'assemblea dei soci appositamente convocata per il giorno 19/08/2023 per la sua adozione formale.

INDICE

1. I soci	Pag. 2
2. Criteri di ammissione	Pag. 2
3. Versamento della quota associativa	Pag. 3
4. Diritti e doveri dei soci	Pag. 3
5. Cause di cessazione del rapporto associativo	Pag. 5

1. I Soci

Soci dell'Associazione possono essere tutte le persone fisiche senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura, che condividano gli scopi sociali e rispettino le regole sociali. Possono essere soci dell'associazione anche Enti (persone giuridiche) con o senza personalità giuridica quali, a titolo indicativo e non esaustivo: Enti del Terzo Settore e altri enti senza scopo di lucro; Società in qualsiasi forma esse costituite (srl, spa, snc etc); Consorzi; Cooperative; Imprese sociali i quali agiranno nei confronti dell'associazione per mezzo del proprio legale rappresentante.

2. Criteri di ammissione

L'aspirante socio, sia esso persona fisica o giuridica, dovrà presentare domanda scritta di ammissione (alla quale è equiparata, anche, la domanda presentata tramite supporti telematici eventualmente utilizzati dall'associazione, a titolo indicativo e non esaustivo: mail, pec, web-app, sito internet, canali social) contenente i dati anagrafici o sociali dell'aspirante socio nonché una dichiarazione di accettazione e presa visione dello statuto sociale e di eventuali regolamenti.

Per gli enti (con o senza personalità giuridica) sarà legittimato alla presentazione della domanda esclusivamente il legale rappresentante e, pertanto, alla relativa richiesta dovrà essere allegato un documento che attesti la su indicata carica (ad esempio: visura camerale e/o certificato di attribuzione del c.f./p.iva dell'ente).

L'aspirante socio si obbliga, con la presentazione della domanda, al rispetto dello statuto sociale, degli eventuali regolamenti e codici sociali, degli statuti di enti o reti associative ai quali l'associazione eventualmente aderisce nonché al pagamento della quota sociale e/o delle altre quote previste dall'associazione. Le domande, così composte e recanti anche il trattamento privacy, vengono presentate all'ufficio di segreteria dell'associazione il quale provvede ad inoltrarle al Consiglio Direttivo che procederà ad esaminarle ed approvarle o respingerle entro 90 giorni dalla loro presentazione. In caso di accettazione della domanda il nominativo o denominazione dell'aspirante socio verrà trascritto nel libro soci dell'associazione nel corso della medesima riunione del Consiglio Direttivo. In

caso di diniego, da comunicarsi all'interessato entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, il richiedente può appellarsi seguendo la procedura prevista dallo statuto sociale all'articolo 5.

Le domande di adesione possono pervenire all'associazione tramite raccolta manuale cartacea (in tal caso la domanda dovrà essere firmata, oltre che dall'aspirante socio, anche dal Presidente dell'associazione o da un membro del Consiglio Direttivo o loro delegato purché socio dell'associazione), moduli on line sul sito internet dell'associazione o sui suoi canali social, invio della modulistica tramite messaggio mail o pec. In caso di raccolta cartacea il termine per la valutazione della domanda decorre dalla data presente sul modulo, sarà, pertanto, cura del Presidente o del Consigliere (o loro delegati) che ha controfirmato il modulo di richiesta dell'aspirante socio farlo pervenire, nel più breve tempo possibile, all'ufficio di segreteria dell'associazione al fine di poter attivare l'iter istruttorio di valutazione. La mancata presentazione da parte del Presidente o del Consigliere (o loro delegati) determinerà un richiamo disciplinare come previsto al punto 6) del presente regolamento.

Per le domande presentate tramite supporti telematici o via mail/pec farà fede la data di ricezione telematica da parte dell'associazione.

Durante il termine di valutazione della domanda l'associazione potrà richiedere all'aspirante socio di produrre documenti o informazioni integrative alla domanda concedendo un termine, non superiore a 30 giorni, per la loro presentazione, durante tale periodo il termine dei 90 giorni per la valutazione della domanda viene sospeso per il tempo necessario alla produzione delle suddette integrazioni.

Per i minori sarà possibile la presentazione della domanda controfirmata dall'esercente la potestà genitoriale, il quale potrà esercitare, per conto del minore, l'elettorato attivo (diritto di voto alle assemblee sociali).

3. Versamento della quota associativa

Entro 30 giorni solari dalla data di ricezione della comunicazione ufficiale di ammissione ed iscrizione nel libro soci da parte del Consiglio Direttivo, il nuovo Socio deve procedere al versamento della quota associativa mediante pagamento per contanti (nelle mani del segretario/tesoriere o suo delegato) o modalità tracciata.

I soci sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale, nella modalità sopra indicate, che viene stabilita dal Consiglio Direttivo. La quota sociale non è

restituibile, trasmissibile o rimborsabile in caso di recesso o di perdita della qualifica di associato.

Ciascun socio è titolare di uguali diritti nel rapporto associativo.

Il rinnovo delle quote può essere effettuato nel corso dell'intero anno solare. Non sono ammessi soci a carattere temporaneo.

4. Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci iscritti da almeno 90 giorni nel libro soci dell'associazione ed in regola con il pagamento della quota sociale, hanno diritto elettorale attivo e passivo ma per i soci minorenni viene riconosciuto esclusivamente il diritto di elettorato attivo che viene esercitato, per loro conto, da chi esercita la potestà genitoriale; Per i soci persone giuridiche il diritto elettorale attivo e passivo ricade in capo al legale rappresentante.

Tutti i soci hanno il diritto di:

a) partecipare all'Assemblea;

b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione e di parteciparvi nonché di conoscere tutte le eventuali convenzioni con enti terzi che l'associazione dovesse contrarre e le relative opportunità che da esse ne possono discendere;

c) esaminare i libri sociali. Ogni socio può richiedere, espressamente, di visionare i libri sociali dell'associazione presentando apposita richiesta scritta al Consiglio Direttivo (o all'opposito organo i cui documenti si vuole controllare) il quale si dovrà esprimere in merito entro 30 giorni dalla richiesta; In caso di silenzio da parte del Consiglio Direttivo (o dell'organo che detiene i libri che si vogliono controllare) la richiesta si intende accettata ed il socio potrà visionare i libri sociali presso la sede dell'associazione per un periodo massimo di 48 ore con la presenza di, almeno, un consigliere o suo delegato.

Tutti i soci hanno il dovere di:

a) accettare e rispettare lo Statuto, l'eventuale codice etico e di comportamento e i Regolamenti interni dell'associazione;

b) partecipare attivamente alla vita dell'Associazione e diffondere le varie iniziative, partecipando alle attività e/o eventi promossi nel corso dell'anno; ogni

socio deve quindi adoperarsi per promuovere la vita e la crescita dell'Associazione;

c) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;

d) versare la quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo;

e) comunicare ogni anno (in occasione del pagamento della quota sociale) l'aggiornamento relativo ai dati contenuti nella domanda di ammissione. In particolare, i soci devono comunicare qualsiasi variazione inerente a:

1) nominativi, indirizzi, recapiti telefonici fissi e mobili, fax, e-mail, pec riportati nel Libro dei Soci;

2) variazioni dell'assetto societario/sociale (per i soci persone giuridiche), o nell'oggetto sociale rispetto a quanto dichiarato all'atto dell'iscrizione.

L'Associazione si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento e mediante gli strumenti ritenuti più idonei, la veridicità delle dichiarazioni presentate e la correttezza dei dati forniti.

5. Cause di cessazione del rapporto associativo

La qualifica di socio si perde:

a. per dimissione/recesso;

b. per morosità protrattasi per almeno tre mesi;

c. per il venir meno dei requisiti necessari all'ammissione;

d. per radiazione nel caso di gravi infrazioni alle norme statutarie, agli eventuali regolamenti e codici dell'associazione nonché in caso di comportamenti lesivi degli interessi sociali;

e. per morte.

Il socio che vuole dimettersi/recedere deve darne comunicazione scritta al Consiglio Direttivo entro e non oltre 30 giorni antecedenti la fine dell'anno sociale. Le relative dimissioni avranno valore dal giorno seguente alla loro ricezione e

saranno ratificate dal Consiglio Direttivo nella prima riunione utile con la relativa annotazione nel libro soci dell'associazione.

Le esclusioni di cui alle lettere b) - c) verranno sancite dal Consiglio Direttivo previo preventivo avvertimento al socio il quale potrà sanare la sua posizione, entro massimo 30 giorni, con il versamento della quota dovuta e/o fornendo i requisiti necessari all'ammissione.

La radiazione è deliberata con maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo che la adotta, in particolar modo, quando:

- 1) accerti che il soggetto con il proprio comportamento pregiudichi gravemente l'attività sociale o l'integrità morale dell'associazione;
- 2) accerti l'indegnità del socio derivante dalla perdita dei diritti civili, in seguito a sentenza penale di condanna concernente un delitto passato in giudicato per cui non sia concesso il beneficio condizionale della pena ed il beneficio della non menzione nel casellario giudiziario;
- 3) il socio si ritrovi affetto da gravi malattie mentali che menomino la capacità di intendere e volere;
- 4) il socio compia atti anche non diretti contro l'associazione che contrastino o turbino gravemente l'attività sociale, o pregiudichino comunque il conseguimento degli scopi statuari.

Il provvedimento di radiazione deve essere comunicato tempestivamente al socio mediante lettera raccomandata/pec/e.mail o comunicazione a mezzo social network (facebook, WhatsApp etc); il socio potrà ricorrere all'Assemblea dei soci entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, inviando al Presidente dell'associazione apposito reclamo con le medesime modalità indicate per la comunicazione del provvedimento di esclusione/radiazione.

In caso di radiazione/esclusione il socio non potrà presentare nuova domanda di ammissione.

Le quote versate all'Associazione non verranno rimborsate in alcun caso al socio che abbia perso la sua qualifica per i motivi innanzi indicati. Tali quote non sono trasmissibili né rivalutabili.

6. Provvedimenti disciplinari

Qualsiasi socio (compreso gli stessi membri del consiglio direttivo), commettendo una o più trasgressioni, può essere oggetto di provvedimenti disciplinari adottati dal Consiglio Direttivo (nel caso in cui il Consiglio debba discutere circa l'adozione di un provvedimento disciplinare a carico di un suo membro, quest'ultimo non avrà diritto di voto sul punto).

I provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci spettano al Direttivo e sono:

- a) Richiamo scritto o in sede di Assemblea;
- b) Sospensione da otto a trenta giorni;

Il richiamo scritto o in sede di Assemblea verrà applicato in caso di trasgressione lieve (a titolo indicato e non esaustivo: scambio di opinioni in modo non consono o poco educato tra gli associati).

La sospensione verrà applicata, con un minimo di otto ad un massimo di trenta giorni, al Socio che turbi l'attività sociale, senza peraltro impedire o pregiudicare gravemente la realizzazione dei fini sociali; il Direttivo delibera con votazione a scrutinio segreto, e con maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei presenti.